

Pubblicato il 29/10/2018

N. 01511/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01357/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2018, proposto da:
Attilio De Bernardo, Renato Martignetti, Fabio Petruziello, Erminio Tirone, Rinaldo Selvetella, Filomena D'Alelio, rappresentati e difesi dall'avvocato Michelangelo Marotti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania – Salerno, Largo S. Tommaso d'Aquino, n. 3 ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Montefalcione, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe De Mita, Angelo D'Avella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ennio De Vita, in Salerno, via Piave, n. 1;

per l'annullamento

della deliberazione di approvazione del bilancio del Consiglio Comunale di Montefalcione n. 16 del 12.06.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montefalcione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Michele Conforti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con il primo motivo di ricorso, gli odierni ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l'annullamento, per l'asserita violazione dell'art. 227 T.U.E.L., che prescrive la necessità che intercorra un termine dilatorio di venti giorni fra il momento in cui sono messi a disposizione dei consiglieri comunali gli atti relativi al bilancio consuntivo da approvare e la data della seduta consiliare fissata per la sua approvazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, viene poi dedotta l'illegittimità della deliberazione impugnata, mediante la deduzione dei profili di irregolarità contabile che si sarebbero fatti valere avverso l'atto gravato, ove fosse stato concesso il giusto termine di legge per la sua disamina.

3. Si è costituito in giudizio l'ente locale, resistendo alla domanda proposta e rilevando, in particolare, che le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e del regolamento di contabilità prevederebbero dei termini diversi rispetto a quelli di

legge, cosicché, in mancanza di un'impugnativa di tali fonti normative secondarie, le doglianze proposte sarebbero inammissibili.

4. All'udienza del 10.10.2018, la causa è stata riservata per la decisione.

5. Il ricorso è fondato.

5.1 Ai sensi dell'art. 227, comma 2, T.U.E.L. *“Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”*.

5.2 Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente locale resistente, la normativa regolamentare disciplinante la fattispecie non è costituita dall'art. 26 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, bensì dagli articoli del regolamento di contabilità che disciplinano compiutamente la fattispecie relativa alle modalità di approvazione del conto consuntivo dell'ente locale.

5.2.1 Ciò in applicazione del principio di specialità, cui è demandata la risoluzione di eventuali antinomie che possano insorgere fra diverse disposizione normative, tutte, del pari, astrattamente applicabili al caso scrutinato.

Ebbene, con riferimento al caso in esame, in virtù del disposto normativo sopra richiamato, dovrà farsi applicazione dell'art. 59 co. 4 del Regolamento di contabilità dell'ente locale che stabilisce che *“Lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta di approvazione sono posti a disposizione dell'organo consiliare per consentire l'inizio, entro il 10 giugno, della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto”*.

L'art. 60 del medesimo disposto normativo prevede poi che *“Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione”*.

5.2.2 Le prescrizioni del regolamento di contabilità, chiaramente speciali rispetto a quelle del regolamento che disciplina i lavori del consiglio comunale, sono perfettamente in linea con il disposto del T.U.E.L., che parte ricorrente assume, fondatamente, violato, poiché prevedono che debba intercorrere almeno un lasso di venti giorni fra l'ostensione ai consiglieri comunali della documentazione prodromica all'esame del conto consuntivo e il voto consiliare sulla sua approvazione.

5.3 Ne deriva che, mentre sono inconferenti i richiami di parte resistente agli articoli del regolamento sui lavori del consiglio comunale, i quali, evidentemente, disciplinano ipotesi diverse da quelle in esame, colgono invece nel segno le doglianze articolate nel ricorso introduttivo del giudizio e, segnatamente, quella contenuta al primo motivo, in cui si lamenta la violazione del termine dilatorio di venti giorni che la legge prevede al fine di consentire lo studio del progetto di rendiconto del bilancio.

5.4 E, del resto, parte ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, non si limita ad una denuncia di illegittimità meramente formale (che pur sarebbe sufficiente alla declaratoria di illegittimità dell'atto, secondo un cospicuo orientamento del Giudice Amministrativo: cfr. *ex multis*, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 18 settembre 2017 n. 4412, T.A.R., Calabria, Catanzaro, sez. I, 6 dicembre 2017 n. 1900, T.A.R. Molise, sez. I, 11 aprile 2017 n.133), ma, in ossequio ad un'impostazione più rigorosa, ha articolato, altresì, quelli che sarebbero stati i possibili profili di approfondimento, da far valere in

sede consiliare, ove si fossero messi a disposizione degli interessati, in un tempo congruo, i documenti relativi al conto del bilancio.

5.5 Non assume, poi, alcuna rilevanza la sussistenza di una diffida prefettizia finalizzata a compulsare l'approvazione del conto consuntivo: la situazione di inadempienza, che costituisce il presupposto della diffida menzionata, scaturisce dalla condotta (evidentemente) inerte degli organi dell'ente, il quale di quella condotta intende ora avvantaggiarsi nel presente giudizio (e, prima ancora, se n'è avvantaggiato in sede procedimentale per abbreviare i termini di legge posti a garanzia del *munus* di consigliere comunale), in evidente dispregio del principio di autoresponsabilità, ossia di quel fondamentale caposaldo del nostro ordinamento, in ragione del quale nessun può far valere come esimente, scusante, oppure come presupposto di una situazione di vantaggio, una situazione *contra legem* o di inadempienza determinata dalla propria condotta.

5.6 Va, infine, evidenziato come il termine entro cui concludere il procedimento di approvazione del bilancio consuntivo, intimato dal Prefetto ai sensi dell'art. 141, comma 2, T.U.E.L., non sia perentorio e non determini, pertanto, quando non rispettato, lo scioglimento automatico dell'organo consiliare.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa: *“L'inosservanza del termine di legge per l'approvazione ad opera del Consiglio Comunale del rendiconto di gestione non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dello stesso, ma comporta l'apertura di un procedimento sollecitatorio, caratterizzato dall'assegnazione di un ulteriore termine acceleratorio, che può anche condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento, ma solo a seguito della constatata inadempienza all'intimazione puntuale ed ultimativa dell'autorità prefettizia, che attesti l'impossibilità o la riottosità del Consiglio a procedere*

all'approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato" (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2007 n. 826).

6. Il ricorso è, dunque, fondato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Montefalcione al rimborso del contributo unificato e al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Michele Conforti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Conforti

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO